

### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. n. 2735/2015 tra:

difensore

elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Elia del Foro di Torino rappresentante e difensore

parte attrice

e

rappresentante e

parte convenuta

**OGGETTO**: intermediazione finanziaria; contratto swap "*tasso fisso IRS*"; nullità del contratto ex art. 23 del T.U.F – D.Lgs. 58/1998.

**CONCLUSIONI**: all'udienza del 14.12.2016 venivano precisate le seguenti conclusioni

#### 

"Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione Piaccia al Giudice Illustrissimo In via preliminare:

- dichiarare la nullità del contratto normativo essendo stato sottoscritto in data 26 settembre 2009, ovvero, tre mesi dopo la negoziazione del contratto swap, nonché la nullità di quest'ultimo sottoscritto in data 26 giugno 2009 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 c.c. 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute negli artt. 23-30 T.U.F. e negli artt 6 21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 23-24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative, nonché per l'art. 1709 c.c.
- dichiarare altresì, trattandosi di prodotti composti e accertato il superamento della soglia dell'usura dell'operazione nel suo complesso, la nullità della clausola degli interessi previsti nel contratto di mutuo sottoscritto tra le parti in data 26 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 II c.c. e per l'effetto condannare la banca alla restituzione degli stessi a favore della società

In via preliminare di subordine:

- dichiarare l'annullabilità del contratto normativo del 26 settembre 2009 nonché del contratto swap sottoscritto in data 26 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427,1428,1429 c.c., 1433 e 1439 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art. 21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative.

In via preliminare di graduato subordine:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse comunque valido il contratto normativo, dichiarare la risoluzione per inadempimento da parte dell'istituto di credito del contratto normativo nonché del contratto swap sottoscritti il primo in data 26 settembre 2009, e il secondo in data 26 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti degli art. 1418 c.c. 1325 c.c. e per violazione delle norme contenute nell'art.21 del d.lgs 58/98 e segnatamente per gli articoli 24-26-27-28-29-31-37 del Reg. CONSOB, da considerarsi quali norme imperative.

Nel merito:

- attesa la mancata osservanza degli obblighi di informazione da parte della convenuta, dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito

- dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito " ' cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede

rifondere alla società o la somma in via provvisoria di euro 7 (quali differenziali negativi), già detratta la somma corrisposta a favore dell'esponente (differenziali attivi), con riserva di condanna delle ulteriori somme che andranno a maturare nel corso del giudizio a seguito dei differenziali negativi che saranno trimestralmente addebitati all'esponente in forza del contratto di swap tutt'ora in essere tra le parti. - condannare l'istituto di credito l persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenesse il contratto nullo, ma risolto per inadempimento, alla restituzione della somma in via provvisoria di euro î 177 77 i favore della società ss (quali differenziali negativi), già detratta la somma corrisposta a favore dell'esponente (differenziali attivi), con riserva di condanna delle ulteriori somme che andranno a maturare nel corso del giudizio a seguito dei differenziali negativi che saranno trimestralmente addebitati all'esponente in forza del contratto di swap tutt'ora in essere tra le parti. oltre che al risarcimento dei danni ex artt. 1453-1710 e 1711 c.c., di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. - condannare l'istituto di credito perativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con s --- ^ a corrispondere a favore della società I ss il tasso d'interesse legale maturato sulle somme erogate dalla stessa alla banca a titolo di differenziali negativi, commissioni implicite e interessi passivi, rispettivamente dal giorno della sottoscrizione del contratto swap in data 26 giugno 2009 sino alla data dell'effettiva restituzione dell'intera somma versata. - dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede rifondere alla società

ui sensi e per gli effetti dell'art. 1815 II c.c. gli interessi e le spese sino ad oggi corrisposte nel contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 26 giugno 2009, somma che si quantifica in via provvisoria in euro 63.514,28 con riserva di richiedere ed integrare la domanda con gli ulteriori interessi che andranno a maturare nelle more del presente giudizio;

- Il tutto col favore degli onorari e delle spese di giudizio.

#### In via istruttoria:

Senza interversione dell'onere probatorio, gravante ex lege sulla convenuta, ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

1) Vero che, all'atto della sottoscrizione del contratto di Interest rate swap, avvenuta da parte dell'esponente presso la sede della società

la

data 26 giugno 2009, il funzionario dell'Istituto di credito riferiva che tale contratto aveva la finalità di controllo e di gestione del rischio legato alla variazione dei tassi di interesse e di credito e che tale operazione era priva di finalità speculativa ed esente da rischio.

- 2) Vero che, all'atto dell'offerta di cui al capo 1, il citato funzionario dell'istituto di credito precisava che il mutuo per l'acquisto dell'unità abitativa richiesto alla banca sarebbe stato concesso solo qualora la .... avesse accettato di sottoscrivere il contratto derivato;
- 3) Vero che, all'atto dell'offerta di cui al capo 1, il citato funzionario dell'istituto di credito ha omesso di consegnare all'esponente il documento sui rischi generali degli investimenti.
- 4) Vero che, prima della sottoscrizione del contratto derivato, avvenuta in data 26 giugno 2009 il funzionario dell'Istituto di credito ometteva di evidenziare le caratteristiche del prodotto finanziario illustrando i parametri di rischio e spiegando che la predetta operazione di swap avrebbe comportato dei costi (spese per euro 20.470,00) a carico della prodotto finanziario avrebbe comportato una cedola/differenziale positiva per l'attrice, solo nel caso in cui il valore dell'Euribor 3 mesi superasse la soglia del 3,92%, mentre al di sotto di tale soglia la cedola netta sarebbe stata negativa.
- 5) Vero che, la società semplice ... esclusivamente della vendita, della locazione, della costruzione e ristrutturazione di immobili, come da visura che si produce (doc. 14); 6) Vero che, la società semplice ...
- operato tramite il conto corrente

  il ceso presso i
- eseguendo esclusivamente operazioni quali versamenti, bonifici, pagamenti o giroconti (cfr. doc. 8);
- 7) Vero che, il funzionario a
- ' 1ese di giugno 2009, promuoveva la sottoscrizione del contratto derivato riferendo che lo stesso serviva per controllare la gestione del rischio legato alla variazione di tassi di interesse del mutuo ipotecario stipulato dalla società semplice
- 8) Vero che, il predetto funzionario, nella medesima occasione, garantiva al legale rappresentante e ai soci della società s

  e l'operazione in derivato sarebbe stata immune da peraite finanziarie;
- 9) Vero che, il predetto funzionario comunicava, nella medesima occasione, al legale rappresentante della società ..... '? al fine di poter ottenere la concessione del mutuo ipotecario era indispensabile sottoscrivere il contratto swap e che in caso contrario il finanziamento non sarebbe stato concesso;

- 10) Vero che, al momento della sottoscrizione dello swap alla data del 26.06.2009 il legale rappresentante della società, nonché i collaboratori della stessa, avevano esclusivamente conoscenze contabili ed amministrative, ma nessuna conoscenza specifica o esperienza in materia finanziaria ed in particolare in strumenti finanziari derivati;
- 11) Vero che, alla data del 26.06.2009 la sottoscrizione del contratto "Interest rate swap tasso fisso" è stata l'unica operazione in strumenti finanziari derivati effettuata dalla società

(...)

- Si insiste a che il Giudice autorizzi la nomina di un CTU formulando i seguenti quesiti:
- a) ricostruire le operazioni finanziarie di investimento del legale rappresentante della società della verifica di tutte le operazioni di investimento reperite sugli estratti conto depositati, illustri se l'esponente presentasse all'epoca dei fatti (giugno 2009), esperienza in materia finanziaria.
- b) descriva le caratteristiche del contratto swap concluso tra le parti in data 26 giugno 2009 e tenuto conto della situazione finanziaria della conclusione, riferisca se tale contratto fosse all'epoca della sua conclusione compatibile con la finalità di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse legato all'apertura di credito.
- c) verifichi il CTU i costi applicati dalla banca per l'operazione in swap (euro 20.470,00 secondo la perizia di parte) e all'esito valuti se l'insieme dei costi sostenuti dalla socie. Lel contratto di mutuo (spese di istruttoria + applicazione della penale del 2,5% in conseguenza dell'estinzione parziale del mutuo avvenuta alla data del 10.10.2014), il Taeg applicato del prodotto composto (swap+mutuo) secondo le istruzioni di Banca d'Italia in tema di trasparenza sez. I art.3, sia superiore al tasso soglia indicato nella percentuale del 6,63% per i mutui a tasso fisso nel II trimestre dell'anno 2009.
- d) verifichi altresì alla luce delle risultanze di cui sopra se il valore dell'ISC comunicato dalla banca sia effettivamente quello applicato".
- (v. il verbale dell'udienza del 14.12.2016)

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le ragioni tutte contenute negli atti difensivi ed a verbale d'udienza;

Nel merito

Rigettare ogni domanda di parte attrice, in quanto inammissibile, improcedibile, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto, sia

<sup>&</sup>quot;Voglia il Tribunale Ill.mo

na II.
nell'an che nel quantum, per tutte le esposte ragioni ed eccezioni e, di conseguenza, assolvere i
In via istruttoria
Confermare il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice.
Ammettere, sia pure in subordine e senza l'inversione dell'onere probatorio, i
capi di prova per interpello formale e per testi dedotti da parte convenuta
nella sua seconda memoria istruttoria ex art. 183 cpc ed infra ritrascritti.
1. Vero che nel mese di giugno 2009, prima della sottoscrizione dell'ordine
swap (doc.n.1 att. che si rammostra al teste), i funzionar
ori C
Fascicolo MIFID (doc.nn.4 e 5 attorei che si rammostrano al teste).
2. Vero che prima della sottoscrizione dell'ordine swap, i funzionari predetti
illustravano ai i meccanismi di funzionamento dello
strumento derivato di copertura per cui è causa ed i rischi/vantaggi connessi.
3. Vero che il Contratto Quadro ed il Fascicolo Mifid venivano sottoscritti in
data 26.6.2009 (doc.nn.4 e 5 attorei che si rammostrano al teste).
4. Vero che la banca convenuta di sabato è sempre stata chiusa ed i suoi
funzionari hanno sempre esclusivamente solo lavorato dal lunedì al venerdi
della settimana.
() Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali di parte
attrice, ammettere l'escussione a prova diretta e contraria dei testi sopra indicati.
In ogni caso  Dishi grana tanuta a sandarnana narta attrica alla referiore a ferrora del
Dichiarare tenuta e condannare parte attrice alla refusione a favore del competenze di causa, oltre 15% spese generali ed
oneri di legge.".
(v. il verbale dell'udienza del 14.12.2016)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e l'oggetto del presente giudizio.
La società attrice i i i i C ha come

La società attrice ' '''		ha come
oggetto, esclusa ogni attività di	natura commerciale	ed imprenditoriale,
l'acquisto, la gestione e l'amministra	azione di immobili e j	porzioni di fabbricati.
Essa ha operato da tempo co	n il	
già - · · · · · · , ogg	i divenuta 🗀	attraverso

l'utilizzo di un conto corrente bancario (il conto n. ....), con operazioni di cassa e una linea di affidamento bancario.

Unitamente a tale contratto la società attrice ha sottoscritto un contratto swap a copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo.

Più in particolare, le parti hanno sottoscritto i due seguenti contratti:

- 2) un contratto del 26.6.2009 (n. proposta n. 9380) denominato Contratto Swap "Tasso Fisso IRS" con decorrenza dal 30 giugno 2009 e scadenza a quindici anni (2024), nonchè con capitale nozionale di riferimento di € ..., in esso quale parametro di riferimento per la banca era previsto il tasso Euribor a 3 mesi, mentre quale parametro per il cliente il tasso fisso al 3,92%.

Parte attrice ha rappresentato in atto di citazione di aver corrisposto alla Banca convenuta, sino all'instaurazione del presente giudizio, oltre ai ratei del mutuo, differenziali negativi per oltre € ..., J.

Ciò premesso, la Difesa attrice deduce – fra l'altro:

a) la nullità del contratto quadro ex art. 23 e art. 30 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (c.d. T.U.F.) per difetto di forma con estensione di detta nullità al contratto swap;

- b) la nullità del contratto swap per mancanza di equilibrio finanziario fra le controparti all'atto della sua sottoscrizione nonché per assenza di valida causa;
  - c) l'annullabilità del contratto di swap per errore essenziale;
- d) la mancanza di diligenza e violazione degli articoli 6 e 21 del T.U.F. da parte della banca convenuta;
  - e) la mancata previsione di leva finanziaria nel contratto di swap;
- f) l'assenza di informazione e violazione ex artt. 28 e 29 del Regolamento Consob con conseguente responsabilità della Banca convenuta ex art. 1337 del c.c.;
- g) l'assenza di informazioni e mancata o tardiva profilatura del cliente secondo la normativa MIFID;
  - h) la violazione della soglia di usura nel mutuo ipotecario.

Sulla base di tali deduzioni, parte attrice ha dunque rassegnato le analitiche conclusioni sopra riportate.

A fronte di tali molteplici censure, dal canto suo, la Banca convenuta deduce la correttezza del proprio operato e il rispetto di tutti gli obblighi di legge gravanti sull'intermediario finanziario e bancario, chiedendo - pertanto - il rigetto delle avverse domande.

#### 2. L'istruttoria svolta.

L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

#### 3. Sul merito della causa.

Vengono ora qui di seguito delibate e affrontate le singole questioni processuali e sostanziali ritenute rilevanti al fine del decidere.

# 3.1. Sulle questioni fattuali dell'esistenza o meno del contratto quadro al momento della stipulazione del contratto swap del 26.9.2009 e sulla data data di stipulazione del contratto quadro prodotto in atti.

L'unico contratto quadro prodotto è quello versato in atti dalla parte attrice sub doc. n. 4 del relativo fascicolo di parte.

Tale contratto reca la data del 26.9.2009 (= 26 settembre 2009).

Peraltro esso <u>non</u> risulta neanche sottoscritto dalla Banca (ma solo dal rappresentante legale della società), atteso che in calce ad esso vi è solo un timbro recante la denominazione " \_\_\_\_\_\_\_\_ [segue un numero non leggibile]", privo però della sottoscrizione.

La parte convenuta, dal canto suo, <u>non</u> ha prodotto alcuna copia del predetto contratto e si è limitata ad affermare che la data apposta al contratto prodotto da controparte (il giorno 26.9.2009) sarebbe erronea giacché per un mero errore materiale, in luogo del corretto numero "6" quale indicazione del mese di giugno, sarebbe stato erroneamente scritto "9"; in altri termini, la vera data di sottoscrizione sarebbe, secondo la prospettazione di parte convenuta, il giorno 26.6.2009 (= 26 giugno 2009) e <u>non</u> già il giorno 26.9.2009 (= 26 settembre 2009) come testualmente riportato sul contratto.

A sostegno di tale deduzione, parte convenuta evidenzia che il giorno 26.9.2009 cadeva di sabato e, pertanto, non vi può essere stata sottoscrizione di esso poiché nel giorno del sabato gli uffici della Banca sono chiusi.

Sul punto, peraltro, parte attrice afferma che detto contratto non è stato sottoscritto dal rappresentante legale della società attrice presso gli uffici della Banca, bensì fuori sede ovverosia presso la sede della

Ebbene, a fronte di tali deduzioni, il Tribunale osserva quanto segue:

1) il contratto quadro prodotto (l'unico presente in atti) <u>non</u> è sottoscritto dalla Banca e, pertanto, <u>non</u> si può considerare sussistente; il

contratto <u>non</u> si è infatti perfezionato poiché non vi è stato l'incontro delle volontà mediante sottoscrizione bilaterale, né a tal riguardo si può invocare quella giurisprudenza che ha equiparato la produzione in giudizio con la sottoscrizione del contratto atteso che nel caso in esame il testo del contratto <u>non</u> è stato prodotto dal soggetto la cui sottoscrizione era mancante, bensì dalla controparte;

2) a prescindere da ciò (ove pertanto si ritenga che il doc. prodotto sub n. 4 del fascicolo di parte attrice integri un vero e proprio contratto e non già una mera bozza preparatoria poi <u>non</u> sottoscritta), <u>non</u> vi è comunque motivo per dubitare che esso sia stato effettivamente sottoscritto dal cliente in data 26.9.2009.

In ordine al primo punto, va invero evidenziato quanto segue.

Il testo prodotto (come detto, privo della sottoscrizione della Banca) più che un contratto risulta una bozza preparatoria, atteso che l'intestazione di esso (contenuta nella prima pagina) non è compilata; in incipit è riportato quanto segue:

"Spettabile

[Banca]

[indirizzo filiale]

[Luogo] [Data]".

Il nome e i dati del contraente "Cliente", riportati più sotto, sono compilati a mano.

La veste generale del documento lascia dunque inferire che esso era una mera bozza preparatoria, peraltro <u>non</u> compilata nei locali della Banca, poiché altrimenti non vi sarebbe stato ragionevole motivo per non scrivere al PC i dati del contratto.

Oltretutto al documento non è stato neanche attribuito un numero progressivo (come ad esempio è avvenuto con il contratto swap al quale è stato assegnato il n. proposta 9380).

In ordine al secondo punto, giova osservare quanto segue.

La data del 26.9.2009 è stata apposta in tre punti diversi del contratto prodotto in atti e, pertanto, appare assai improbabile che esso sia frutto di un errore materiale ripetuto per ben tre volte.

Proprio l'informalità del testo (come sopra descritta) rende compatibile e verosimile la circostanza che lo stesso sia stato consegnato al cliente fuori della sede della Banca e in un giorno non lavorativo (il sabato).

D'altra parte, se è vero che in data 26.6.2009 è stato stipulato il contratto swap (di cui alla proposta n. 9380) con una determinata e standard veste formale (con assegnazione di numero progressivo, compilazione dei dati al PC, personalizzazione completa del testo, stampa del documento personalizzato e contestuale sottoscrizione di esso ad opera di entrambe le parti contrattuali), e se fosse altrettanto vero che in quella stessa data è stato altresì stipulato il contratto quadro, non vi è motivo alcuno per giustificare una così palese diversità di forme fra i due testi contrattuali, dovendosi quindi ragionevolmente presumere che ove effettivamente i predetti testi fossero stati stipulati nello stesso giorno essi avrebbero avuto la stessa veste formale.

Tutti questi elementi lasciano dunque ritenere che sia effettivamente verosimile che quel testo è stato realmente consegnato e rilasciato al Cliente fuori dai locali della Banca e che <u>non</u> vi siano allo stato degli atti elementi effettivi e concreti per dubitare che ciò è avvenuto in data 26.9.2009.

L'esame degli atti consente dunque di verificare con evidenza la mancata diligenza con la quale la Banca convenuta ha proceduto alle formalità contrattuali, <u>non</u> essendo stata neanche in grado di produrre nel presente

processo una propria copia del contratto quadro, così venendo meno ai propri oneri probatori.

Spetta invero all'intermediario finanziario o bancario dimostrare in giudizio di aver assolto agli obblighi informativi e contrattuali su di essa gravanti.

Da ultimo, si osserva che l'istanza istruttoria della Banca convenuta volta a dimostrare, mediante prova testimoniale, che il documento (che, per le ragioni sopra illustrate, a parere del Tribunale, <u>non</u> può comunque qualificarsi come contratto concluso fra le parti) è stato rilasciato in data 26.6.2009 e <u>non</u> già in data 26.9.2009, è, ad ogni buon conto, irrilevante al fine del decidere, proprio perché non si ritiene qualificabile contratto il predetto documento; ove, peraltro, lo si voglia qualificare come contratto detta istanza è comunque inammissibile in quanto contrastante con il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale ex art. 2721 del c.c., tenuto anche conto che non ricorrono precipue circostanze ex art. 2721 comma 2 del c.c. (tra l'altro neanche dedotte) aventi un peculiare carattere distintivo rispetto alle ordinarie evenienze tipiche del genere di contrattazioni cui appartiene il caso qui delibato, considerate altresì le qualità delle parti e la natura del contratto stesso per cui è causa.

Si rammenta da ultimo come gli obblighi di forma che la legge impone nelle contrattazioni bancarie e finanziarie (fra cui la stipulazione di un contratto quadro ex art. 23 del T.U.F. prima di procedere alle singole transazione o negoziazioni quali certamente quelle consistenti nella stipulazione di strumenti finanziari come l'*interest rate swap*) hanno la finalità di richiamare l'attenzione del cliente dell'intermediario (costituendo così un momento formale in cui vengono richiamati e resi palesi i rispettivi obblighi e diritti contrattuali) e sono da considerarsi imperativi e inderogabili.

Invero, proprio il carattere di imperatività e inderogabilità, <u>non</u> superabile neanche mediante la dimostrazione dell'avvenuta effettiva informazione mediante altre forme (ad esempio meramente verbali), ha lo scopo di rafforzare - nella massima misura - il presidio di tutela di cui trattasi.

#### 3.2. Sulla nullità del contratto swap concluso in data 26.6.2009.

La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito come in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma (v. Cass. n. 7283/2013).

Ebbene alla luce di tale chiaro principio giurisprudenziale, applicabile anche al caso di specie, qui richiamato anche ai sensi dell'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c., va rilevato come <u>non</u> vi è prova alcuna in atti che al momento della stipulazione del contratto swap avvenuto in data 26.6.2009 le parti abbiano effettivamente sottoscritto un contratto quadro in forma scritta.

Come sopra specificato, infatti, il contratto prodotto in atti dalla sola parte attrice non può ritenersi tale poiché non sottoscritto dalla Banca (che a sua volta non ha prodotto alcun testo contrattuale), e, quindi, giacché risulta mancante dell'incontro delle volontà.

Allo stato degli atti – dunque – non vi è prova della sussistenza di alcun contratto quadro alla data del 26.6.2009.

A tale semplice constatazione probatoria e processuale, consegue – pertanto - la nullità del contratto di swap sottoscritto dalle parti in data 26.6.2009 e ciò in ragione della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità e delle disposizioni imperative di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Alla declaratoria di nullità del contratto consegue altresì l'obbligo delle restituzioni.

L'importo che la Banca convenuta è tenuta a restituire è pari ad €
, quale sommatoria dei differenziali negativi pagati in corso di rapporto dalla società attrice.

Detto importo risulta dalle produzioni documentali di parte attrice, <u>non</u> è altresì specificatamente contestato dalla parte convenuta (la quale sul punto non ha proposto alcun conteggio antagonista o criticato la deduzione avversaria sul punto), e pertanto può essere posto a base del presente pronunciamento.

3.3. Sulla deduzione di superamento del tasso soglia in materia di usura in riferimento al contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalle parti e la domanda di condanna della Banca convenuta alla restituzione della somma di € ex art. 1815 comma 2 del c.c.

La deduzione, e la connessa domanda, sono infondate e, pertanto, vanno disattese.

E invero, anche ammesso che si sia in presenza di due contratto uniti da un collegamento negoziale, deve rilevarsi come non appare affatto corretto congiungere (al fine del calcolo dell'asserito tasso di usura) i tassi di interessi (pattuiti con il contratto di mutuo) e il differenziale pagato nell'ambito del contratto swap.

Si tratta invero di due categorie del tutto differenti, peraltro sorte nell'ambito di due pattuizioni contrattuali che (sebbene collegate) sono chiaramente distinte: l'una volta alla remunerazione della sovvenzione di credito effettuata, l'altra finalizzata alla "copertura" e disciplina del rischio di oscillazione del tasso variabile prescelto (euribor).

Tale disomogeneità non consente di assimilare i due valori ai fini del calcolo dell'usura e impone quindi il rigetto della domanda qui delibata.

RG n. 2735/2

Il differenziale maturato nell'ambito del contratto swap non è invero un costo del credito ricevuto, ma solo il risultato di una pattuizione finanziaria collaterale (ma indipendente) intercorsa fra le parti avente scopo ulteriore e diverso.

## 4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Invero, l'accoglimento della domanda di nullità assorbe in sé le ulteriori domande formulate in via gradata o subordinata dalla parte attrice.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie non accolte in corso di causa e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto non rilevanti al fine del decidere.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.

In particolare, la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione, in favore della parte attrice società semplice della somma di € tre interessi legali da calcolarsi (sulle singole quote versate) a decorrere dai singoli versamenti mensili avutisi e sino all'effettivo soddisfo (v. i docc. n. 7 e 12 del fascicolo di parte attrice).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione

di riferimento (da € ,00) nonché delle seguenti
analitiche voci:
a) fase di studio $\rightarrow \in$
b) fase introduttiva $\rightarrow$ (
c) fase istruttoria $\rightarrow \in \dots$
d) fase decisionale $\rightarrow \epsilon$
= per un totale di .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione,
domanda o istanza, così provvede:
1) <u>Dichiara</u> la nullità del contratto stipulato delle parti in data del
26.6.2009 (n. proposta n. 9380) denominato Contratto Swap "Tasso Fisso
IRS".  2) Condanna la parte convenuta al pagamento a titolo di restituzione, in favore della parte attrice società semplice della somma d'oltre interessi legali da calcolarsi
sui singoli versamenti mensili avutisi (ovverosia su ogni singola quota parte di
ciascuno di esso), a decorre da ogni singolo versamento e sino all'effettivo
soddisfo.
3) Condanna la parte convenuta alla rifusione, in
favore della parte attrice , delle
spese di lite che liquida in € r compenso professionale oltre spese
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 26.7.2017.
Il Giudice
dott. Guglielmo Rende